

Informazioni Tarsu

LA TaRSU A ROMA informazioni contenute sono riferite alla Tarsu e non alla nuova Tariffa di gestione dei rifiuti (TaRi). Art. 7 Denuncia di cessazione sivi e i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.

2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive:

a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo - effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite notificazione dell'avviso di mora - o entro 2 anni dall'avvenuto pagamento e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;

b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

4. Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3. Art. 6 Denuncia originaria o di variazione pensabili della Tassa, di cui al comma 2 dell'art. 5, devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della Tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.

3. Non sono valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

4. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

- codice fiscale, numero componenti il nucleo familiare e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;

- indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;

- partita I.V.A., codice attività I.V.A., denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;

- codice fiscale e generalità del rappresentante legale delle società, enti o associazioni;
- indirizzo della sede principale, legale o effettiva, della società e quello di residenza del rappresentante legale;
- ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
- data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

7. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa, di cui all'art. 4, commi 1 e 3, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire all'Ente impositore l'effettivo riscontro.

In particolare la condizione di non utilizzo di cui all'art. 4, comma 3 lett. b), deve essere comprovata da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

8. Per ottenere la detassazione di cui all'art. 4 comma 2 gli interessati debbono produrre: planimetria catastale - oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato, o autocertificazione - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione della superficie ove si producono i rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti. Art. 11 Riduzioni Tassa è ridotta del 25% nei seguenti casi:

a) abitazioni occupate da un unico soggetto che ivi abbia la propria residenza anagrafica; (a)

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno. Per usufruire delle riduzioni - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - gli interessati debbono specificare nella denuncia originaria o di variazione la destinazione dell'abitazione a disposizione, l'ubicazione dell'abitazione di residenza e di quella principale e dichiarare esplicitamente di non voler cedere l'immobile in locazione o in comodato;

c) abitazione occupata a titolo principale da agricoltori o imprenditori agricoli, facente parte di costruzioni rurali;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività.

1-bis. La Tassa è ridotta del 65% per gli stabilimenti balneari, a seguito di estensione della superficie tassabile all'intero arenile in concessione precedentemente non prevista nel regolamento.

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9, hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia - originaria, integrativa o di variazione - contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il cessare delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1; in difetto è previsto il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Decreto. Sono, inoltre, applicate le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del Decreto, richiamate dal successivo art. 19 del Regolamento.

4. Per i locali e le aree scoperte, situati al di fuori della zona in cui è attivato il servizio, è stabilita una riduzione della Tassa del:

- 60% nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta sia compresa tra i 500 ed i 1000 metri;
- 70% nel caso di distanza superiore.

Ove si tratti di strade private o (b) di zone non aperte al pubblico transito la distanza di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.

5. La Tassa è ridotta del 60% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente del servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue o reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

In particolare costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di m. 1000;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di Servizio;
- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero o alla riduzione della Tassa. Se il mancato svolgimento del servizio perduri, causando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria in base alle vigenti norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio o rimborso, dietro domanda documentata, di una quota della Tassa rapportata al periodo di interruzione, che non può superare, comunque, la percentuale stabilita al comma precedente.

7. La riduzione di cui al comma 4 ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata richiesta, contenente le motivazioni necessarie al computo della

riduzione. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate, e la richiesta deve essere presentata - a pena di decadenza - entro 30 giorni dal momento in cui sono venute meno le circostanze stesse.

Il riscontro delle circostanze di cui agli stessi commi è effettuato dal Comune anche tramite l'Azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.

A seguito delle attività di raccolta differenziata avviate da A.M.A., gli utenti (non domestici) effettivamente interessati dal servizio, otterranno un beneficio derivante dall'evitato costo di smaltimento dei materiali raccolti ed avviati al riciclo.

Tale beneficio verrà introdotto a consuntivo nella determinazione del corrispettivo dovuto per il servizio per l'anno successivo sotto forma di riduzione fino ad un valore percentuale del 10%.

(a) Il testo sostituisce le parole "a) abitazioni con unico occupante".

(b) Parole aggiunte Art. 12 Agevolazioni riconosciute le agevolazioni, nella misura determinata dal comma 2, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di disoccupati che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, siano iscritti nelle liste di collocamento ininterrottamente da almeno due anni ;

b) presenza di non occupati, già fruitori dell'indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano perduto tali indennità nell'anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di uno o più soggetti disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

Nei casi di cui al punto precedente, i soggetti passivi sono ammessi al godimento delle agevolazioni in questione ove sussistano le seguenti condizioni:

nessun componente del nucleo familiare risulta possessore (proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto d'uso o di abitazione) di immobili o di quote di essi il cui valore, ai fini dell'imposta

comunale sugli immobili, superiori - 25.822,84 ((L. 50.000.000 arrotondate) e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

non viene effettuata sublocazione dell'abitazione oggetto del tributo.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente comportano l'esenzione dalla tassa qualora il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

4. Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei casi indicati nelle lettere d), f) e g) del comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.

5. La tariffa relativa alle scuole è ridotta del 66,7%.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio. (a)

(a) L'articolo è stato completamente sostituito. Si riporta il vecchio testo : 1. Sono esenti dalla Tassa le abitazioni occupate a titolo di abitazione principale da nuclei familiari in cui siano presenti:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, ininterrottamente per almeno due anni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) soggetti in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, che hanno perso indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità nel corso dell'anno precedente;

c) soggetti in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento che usufruiscono di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità da oltre 6 mesi;

d) ultrasessantenni con redditi minimi;

e) soggetti disabili, con grado di invalidità non inferiore al 75%, certificabile dalle competenti strutture pubbliche;

f) soggetti portatori di gravi sindromi che diano luogo ad esenzione del ticket sanitario, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente possono essere richieste dai soggetti di cui all'art. 5 del

presente Regolamento che dichiarino l'esistenza, al 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda, di una delle predette condizioni. Le esenzioni sono applicabili a condizione che i componenti del nucleo familiare:

- non risultino proprietari, usufruttuari o che godano del diritto di uso, di abitazione, di superficie o di enfiteusi su immobili nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili superi lire 50 milioni, con riferimento all'intero nucleo familiare;
- non esercitino la sublocazione;
- non abbiano un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di riferimento superiore a due volte e mezzo l'importo minimo annuo dei trattamenti di pensione o assegni minimi per i lavoratori dipendenti erogati dall'INPS per le categorie di cui alle lett. a), b), c), d), e quattro volte e mezzo per le categorie di cui alle lett. e) ed f).

3. Al fine di ottenere l'esenzione, dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, da cui risultino le condizioni ulteriori indicate nel comma precedente, corredata dalla certificazione delle condizioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1.

4. Le esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui ai punti d), e) ed f) del precedente comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuclei familiari con 4 (quattro) o più figli si prevede, su richiesta dell'utente interessato, la concessione di una riduzione del 20% della tassa per le abitazioni principali (superficie abitativa e accessoria) qualora il reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare, relativo all'anno precedente, non superi l'importo di L. 40.000.000 con maggiorazione di L. 10.000.000 per ogni figlio successivo al 4° (quarto).

5. La tariffa relativa alle scuole è ridotta del 66,7%.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.